



Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio

Sottorubrica: Decisione

Data di pubblicazione: SHAB 08.02.2021

Numero di pubblicazione: BH07-0000002087

Ente di pubblicazione

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca

Disposizione secondo l'art. 152 vORC, VIMA Soluzioni Edili Sagl

Organizzazioni interessate:

VIMA Soluzioni Edili Sagl
CHE-320.615.790
Via Giuseppe Motta 24
6830 Chiasso

Situazione iniziale:

Decisione secondo l'art. 152 vORC

Disposizione:

nell'ambito della procedura d'iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 152 della vecchia Ordinanza sul registro di commercio valida fino al 31 dicembre 2020 (vORC) avviata nei confronti di:

VIMA Soluzioni Edili Sagl, Chiasso (CHE-320.615.790),
ritenuto che

I. secondo l'art. 152 cpv. 1 vORC, l'ufficio del registro di commercio procede ad un'iscrizione d'ufficio se le persone obbligate alla notificazione non adempiono tale obbligo o se un'iscrizione non corrisponde o non corrisponde più alle circostanze di fatto o di diritto e le persone obbligate alla notificazione non richiedono la modifica o la cancellazione dell'iscrizione. Secondo l'art. 152 cpv. 5 vORC, se esiste un obbligo di iscrizione, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa l'obbligo di iscrizione, il contenuto dell'iscrizione, gli emolumenti e l'ammenda. Secondo la cifra 4 dell'allegato all'art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC), per la diffida a procedere a una notificazione è riscosso un emolumento tra CHF 50.00 e 200.00. L'ufficio del registro di commercio può punire con un'ammenda fino a CHF 5'000.00 chiunque è stato diffidato, sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, ad adempiere l'obbligo d'iscrizione e non vi ha ottemperato entro il termine fissato (art. 940 CO). L'importo dell'ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l'entità della violazione dell'obbligo (cfr. Tagmann, Stämpfli Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152);

II. da una verifica è emerso che il socio e gerente della società in oggetto, signor Marco

Marchesani, ha trasferito il proprio domicilio a Merate (IT), ma le persone obbligate alla notificazione non hanno proceduto a notificare la relativa modifica per l'iscrizione nel registro di commercio. Con lettera raccomandata del 12 agosto 2020 lo scrivente ufficio ha quindi diffidato l'ente giuridico in oggetto ad aggiornare l'iscrizione nel registro di commercio. La busta raccomandata con la lettera di diffida è stata ritornata dalla Posta allo scrivente ufficio con la dicitura "non ritirato". Ritenuto come non sia stato possibile raggiungere l'ente giuridico al suo domicilio legale, la diffida è quindi stata pubblicata nel FUSC in data 4 gennaio 2021. Il termine di 30 giorni previsto all'art. 152 cpv. 2 vORC per procedere a notificare l'iscrizione è scaduto infruttuoso, senza che sia stata presentata alcuna notificazione. Di conseguenza si rende necessaria un'iscrizione d'ufficio;

III. L'emolumento per la diffida è fissato a CHF 200.00. Ritenuto come le persone obbligate alla notificazione, durante tutta la procedura in oggetto, non si siano in alcun modo manifestate e non abbiano nemmeno ritirato la busta raccomandata con la lettera di diffida, dimostrando quindi un totale disinteresse nei confronti dei loro obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggergli un'ammenda pari a CHF 250.00; sulla base dell'art. 152 cpv. 5 vORC, decide:

1. La modifica del domicilio del socio e gerente della VIMA Soluzioni Edili Sagl, Chiasso, è iscritta nel registro di commercio.

2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:

VIMA Soluzioni Edili Sagl, in Chiasso, CHE-320.615.790, società a garanzia limitata (Nr. FUSC 143 del 26.07.2019, Pubbl. 1004685362). Iscrizione d'ufficio secondo l'art. 152 vORC. Nuove persone iscritte o modifiche: Marchesani, Marco, cittadino italiano, in Merate (IT), socio e gerente, con firma individuale, con 100 quote da CHF 100.00 [finora: in Vezia].

3. L'emolumento per l'iscrizione della modifica dei dati personali ammonta a CHF 20.00. Per la diffida è riscosso un emolumento di CHF 200.00. Le spese amministrative ammontano a CHF 18.00 per le spese postali e CHF 30.00 per le pubblicazioni nel FUSC.

4. È inflitta un'ammenda di CHF 200.00 a carico di Vincenzo Costarelli e Marco Marchesani.

5. Gli emolumenti relativi all'iscrizione e alla diffida, nonché le spese amministrative, pari ad un totale di CHF 268.00, sono poste solidalmente a carico della ditta e di Vincenzo Costarelli e Marco Marchesani. A carico di Vincenzo Costarelli e Marco Marchesani è posta personalmente l'ammenda di CHF 200.00.

6. La presente decisione è notificata personalmente a mezzo raccomandata a Vincenzo Costarelli, Contrada Vecchia 4, 6934 Bioggio (art. 152 cpv. 6 vORC). Ritenuto come il signor Marco Marchesani non sia domiciliato in Svizzera, la presente decisione è altresì notificata mediante pubblicazione nel FUSC.

7. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni (art. 942 cpv. 1 CO). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

Organo decisionale:

Ufficio del registro di Commercio del Cantone Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

Termine: 30 giorni

Scadenza del termine: 10.03.2021

Punto di contatto:

Ufficio del registro di Commercio del Cantone Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca